

**LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DEL
COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 1 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016¹**

DISCIPLINARE DI GARA (CRITERIO DEL MINOR PREZZO)

Procedura di affidamento telematica

I contenuti del presente modello sono indicativi in quanto le modalità di presentazione dell'offerta dipendono dalla piattaforma telematica utilizzata

N.B.: *Tutte le parti in rosso sono opzionali: il loro inserimento va valutato caso per caso in funzione delle finalità perseguite.*

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dei seguenti lavori da eseguire nel Comune di Castel di Iudica **"MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA"**
CUP: G49H19000360005 - GIG: 8618236953

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara: art. 1, comma 2 – lett. b) della legge n. 120/2020;

¹ La [legge n. 120/2020](#) contiene disposizioni che consentono di derogare – entro un periodo di tempo determinato – ad alcune disposizioni del [D.lgs. n. 50/2016](#) le quali, tuttavia, non vengono abrogate.

In particolare, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, vigono le seguenti disposizioni legislative:

- a) **art. 36, comma 2 - lett. c), del [D.Lgs. n. 50/2016](#)** prevede che l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 350.000,00 avvenga mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63** del medesimo decreto previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- b) **art. 36, comma 2 - lett. c-bis, del [D.Lgs. n. 50/2016](#)** prevede che l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 avvenga mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63** del medesimo decreto previa consultazione, ove esistenti, di almeno **quindici operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) **art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020** prevede che nel caso la determina a contrarre, o altro atto equivalente di avvio del procedimento di affidamento, sia adottata entro il **31 dicembre 2021**, la Stazione Appaltante procede all'affidamento mediante **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del [D.Lgs. n. 50/2016](#)** previa consultazione:
- c.1) per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00 di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti;
- c.2) per lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti;
- c.3) per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 - lett. a), del [D.Lgs. n. 50/2016](#) di almeno **quindici operatori economici**, ove esistenti.
- In tutte e tre le ipotesi gli operatori economici sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- La Stazione Appaltante deve dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- d) ai sensi dell'art. 2, comma 3, della [legge n. 120/2020](#) la Stazione Appaltante può utilizzare la **procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 - lett. a), del [D.Lgs. n. 50/2016](#)**, nella misura strettamente necessaria, quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata può essere avviata previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente e nel rispetto di un criterio di rotazione.
- e) ai sensi dell'art. 2, comma 3, della [legge n. 120/2020](#) la Stazione Appaltante può utilizzare la **procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 - lett. a), del [D.Lgs. n. 50/2016](#)** in caso di **singoli operatori economici** con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e) la legge non prescrive che gli operatori economici da invitare a gara siano individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ma richiama solo l'applicazione di un criterio di rotazione.

Si veda, altresì, il disposto dell'art. 2, comma 4, della [legge n. 120/2020](#).

Criterio di aggiudicazione: CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 120/2020;

Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.M. n. 94 del 08.11.2019;

Progetto esecutivo validato dal R.U.P. in data 08.11.2019;

Procedura di gara indetta dal Comune di Castel di Iudica con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10/02/2021.

CUP: G49H19000360005 - GIG: 8618236953

1. Premesse

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito a gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative alla medesima lettera di invito e relative: alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa; alla procedura di aggiudicazione; alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori denominati **"LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA"**.

Per effetto della sospensione delle disposizioni dell'art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") ed ai sensi dell'art. 38 del medesimo Codice, la presente gara d'appalto viene indetta direttamente ed autonomamente dal Comune di Comune di Castel di Iudica in forza della Determina a Contrarre n. 105 del 10/02/2021.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice, si intende per **Stazione appaltante**: il Comune di Castel di Iudica per conto del quale è bandita la presente gara d'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a Contrarre del Comune di Castel di Iudica n. 105 del 10/02/2021 e avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 – comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020.

Oggetto dell'appalto è la sola esecuzione dei lavori su indicati meglio descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara il quale è stato approvato con Delibera di G.M. n. 94 del 08.11.2019 e validato dal R.U.P. in data 08.11.2019.

Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è il Comune di Comune di Castel di Iudica;

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

1. CUP: **G49H19000360005**
2. CIG: **8618236953**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. GUARNERA Mariella, del Comune di Castel di Iudica - Ufficio Tecnico; Via Pasubio n. 7 - C.A.P. 95040, Comune Castel di Iudica (CT), telefono: 095661672; contattabile altresì ai seguenti indirizzi:

Posta elettronica: servizitecnici@comune.casteldiudica.ct.it

Posta elettronica certificata: servizitecnici@pec.comunecasteldiudica.it

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito a gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Progetto esecutivo.
- d) Verbale di validazione;
- e) Piano di Sicurezza e Coordinamento;

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti in conformità al progetto posto a base di gara e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.casteldiudica.ct.it>, alla voce *Albo Pretorio*, nella sezione *"Bandi di gara"* nella pagina dedicata allo specifico appalto.

Tale documentazione – unitamente ai pertinenti atti amministrativi – è caricata, altresì, sulla piattaforma telematica: <https://www.acquistinretepa.it> a disposizione degli operatori economici accreditati sulla piattaforma.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del R.U.P. siti presso l'ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica, Via Pasubio n. 7 - C.A.P. 95040 – Castel di Iudica (CT), telefono: 095661672.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione nei giorni di martedì e giovedì (dalle ore 10.00 alle ore 12.00), o previo appuntamento telefonico ai numeri in precedenza indicati, entro e non oltre il **termine di 5 giorni antecedenti** alla data di presentazione delle offerte.

La gara d'appalto si svolgerà in modalità telematica secondo le indicazioni contenute nel presente **Disciplinare di Gara** e nella piattaforma "acquistinretepa – ME.PA." che qui si intende integralmente richiamato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 120/2020 l'aggiudicazione dell'appalto o l'individuazione definitiva del contraente avverranno nel termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento *[relativamente ad appalti per i quali la determina a contrarre, o altro atto equivalente di avvio del procedimento di affidamento sia adottato entro il 31 dicembre 2021]*.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lettera a), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare telematicamente via pec all'indirizzo: servizitecnici@pec.comunecasteldiudica.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta e devono essere inoltrate non oltre il **termine perentorio di 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) anche se appartenente al Comune di Castel di Iudica.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla piattaforma telematica "acquistinretepa – Me.Pa." nella sezione dedicata alla specifica gara e nello spazio condiviso denominato "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale", collegandosi al sito internet del Comune di Castel di Iudica ed accedendo alla sezione "**Albo Pretorio - bandi di gara**".

2.3 - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, *solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica*, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel **paragrafo 2.2** del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative allo svolgimento della procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

a) servizitecnici@pec.comunecasteldiudica.it.

b) indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante ed al R.U.P.; diversamente la medesima Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati**.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice **la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate**.

In caso di avvalimento, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari**.

In caso di subappalto, **la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati**.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Il valore stimato dell'appalto è pari ad € **997.555,75** (euro novecentonovantasettemilacinquecentocinquantacinque/75), IVA esclusa, di cui € **19.461,95** (euro diciannovemilaquattrocentosessantuno/95), IVA esclusa, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 23 – comma 15 – del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 – comma 5, lett. c) – del Codice.

Le opere sono finanziate con Mutuo I.C.S.

Il corrispettivo dell'appalto è dato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 – lettera eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dall'art. 113-bis del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione Appaltante (d'ora in avanti anche "S.A."), in ogni caso, si riserva di stabilire, in sede di stipulazione del contratto ed in accordo con l'aggiudicatario provvisorio, i termini delle procedure di verifica e/o di collaudo ed i termini di pagamento. Tale accordo, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del D.lgs. n. 231/2002, avrà riguardo della corretta prassi commerciale, della natura dei lavori oggetto del contratto, dei flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione della Stazione Appaltante, dei tempi tecnici strettamente necessari alle procedure di verifica. Al riguardo si specifica che, in caso di mancato accordo con l'aggiudicatario, opereranno le condizioni di verifica e di pagamento sancite a livello legislativo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice all'aggiudicatario è dovuta un'**anticipazione pari al 20 % (venti per cento)**² del valore del contratto d'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come risultante dal relativo verbale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla stessa anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto. L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi *art.1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120/2020*; l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'*art.1, comma 2 – lett.b), della legge n. 120/2020*, in favore del prezzo più basso determinato mediante esclusione automatica delle offerte se applicabile. A ribasso percentuale espresso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

4. Durata dell'appalto, variazioni, opzioni e rinnovi

4.1 - Durata

Come stabilito nell'Art. 20 Capo 3 del Capitolato Speciale di Appalto il termine per dare ultimati i lavori è stabilito nei tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ed all'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Il termine ultimo può essere modificato (proroga) nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.lgs. n. 50/2016, dal D.M. n. 49/2018 e dall'art. 23 Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 - Variazioni, opzioni e rinnovi

In corso d'opera il contratto d'appalto potrà essere modificato solamente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 (varianti in corso d'opera).

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

² Ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77/2020 per le procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data del 19 maggio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, ancorché invitati singolarmente possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di partecipazione richiesti nel presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti richiesti per partecipare alla gara, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice deve anch'esso indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 – lett. f), del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 – lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione del protocollo di legalità "*Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" costituisce causa di esclusione dalla gara.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al punto 5 della lettera di invito a gara e nel presente disciplinare, come specificato nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 – lett. b), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 - Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice deve presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - Qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120/2020 tali lavori sono affidati, entro il 31 dicembre 2021, con procedura negoziata fino ad un importo inferiore alla soglia comunitaria.

Requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 60 – comma 2 – del D.P.R. n. 207/2010 come indicato nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	% sub.
OG1	III	SI	978.093,80	16,74	P	SI	30
Totale			978.093,80	16,74			

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 e dell'art. 216 – commi 14 e 15 – del Codice, la qualificazione in categoria ed in classifica adeguata ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, ed all'art. 84 del Codice in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Gli operatori economici mandanti che, in funzione della quota dei lavori da assumere, non siano in possesso dell'attestato SOA, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 83 del Codice e dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:

- importo dei lavori analoghi a quelli posti a base di gara eseguiti direttamente e con buon esito nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara non inferiore all'importo della quota dei lavori da eseguire;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito;

- possesso di adeguata attrezzatura tecnica, da descrivere in dettaglio.

La comprova è effettuata ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice.

Ai fini della qualificazione alla presente gara d'appalto:

- trovano applicazione le disposizioni D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 emesso ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 216 – comma 14 – del Codice fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 216 – comma 27-octies, del medesimo Codice, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II – Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del D.P.R. n. 207/2010;
- i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- per quanto attiene il possesso dei requisiti da parte dei raggruppamenti temporanei, delle aggregazioni di imprese di rete e dei consorzi ordinari di tipo orizzontale, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- per quanto attiene il possesso dei requisiti dei raggruppamenti temporanei, delle aggregazioni di imprese di rete e dei consorzi di tipo verticale, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;
- in attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7.3 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 – comma 2 – del Codice, esegue le prestazioni relative alla categoria prevalente, le mandanti quelle relative alla categoria scorporabile.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ed al precedente **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al **punto 7.2** devono essere posseduti in funzione dell'attività effettivamente svolta in seno al raggruppamento, al consorzio o GEIE.

7.4 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al **punto 7.2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 – lett. c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 – lett. b) e lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89 – comma 3 – del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Stazione Appaltante comunicano l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente **punto 2.3** del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e/o le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. Subappalto

Il subappalto è retto dalle disposizioni dell'art. 105 del Codice, ferme restando le disposizioni al riguardo della legge n. 132/2018.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice la quota dei lavori che è possibile affidare in subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 – comma 13 – del Codice la Stazione Appaltante, su richiesta del subappaltatore, procederà al pagamento diretto delle prestazioni da esso rese nell'ambito del presente appalto.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

10. Garanzia provvisoria³

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 1.956,18 (euro millenovecentocinquatasei/18), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario. Tale

³ Per affidamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della [legge n. 120/2020](#) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 903 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali particolari esigenze vanno indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 del Codice.

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 – comma 1 – del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. n. 82/2005;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scannerizzata autentica o conforme, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 – lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **tutte le imprese retiste** che partecipano alla gara **siano in possesso della predetta certificazione**;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (instestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. Sopralluogo⁴

Viene richiesta, come **condizione necessaria per la partecipazione alla gara**, la presa visione da parte del concorrente dei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

La persona che effettuerà il sopralluogo dovrà rilasciare la **“dichiarazione di presa visione dei luoghi”**.

Il sopralluogo è assistito da personale della Stazione Appaltante.

Terminato il sopralluogo, il R.U.P. o il dipendente della Stazione Appaltante incaricato (fermo restando la correttezza della documentazione esibita) prenderà atto della su indicata **“dichiarazione di presa visione dei luoghi”** e rilascerà, al dichiarante, una copia sottoscritta di detta presa d'atto che dovrà essere allegata, in copia scannerizzata, alla documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa.

La suddetta presa d'atto sarà rilasciata unicamente nei giorni di apertura al pubblico e previo appuntamento con il R.U.P., ai relativi recapiti indicati nelle premesse del presente disciplinare di gara.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara e non potrà essere oggetto di sanatoria dell'irregolarità mediante il soccorso istruttorio.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori oggetto dell'appalto.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi e del ritiro della documentazione e/o del rilascio di dichiarazioni in ordine alla presa visione dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto,

Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi separatamente partecipanti alla gara d'appalto, pena l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo soggetto.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € _____ (euro _____) secondo le modalità di

⁴ Ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lett. c), della legge n. 120/2020, per procedure di affidamento avviate entro la data del 31 dicembre 2021 la Stazione Appaltante **può prevedere l'obbligo** per l'operatore economico **di procedere alla visita dei luoghi**, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, a pena di esclusione dalla procedura di gara, **esclusivamente nel caso in cui il suddetto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.**

cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e successivi aggiornamenti pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

13. Modalità di presentazione dell'offerta

La presente gara d'appalto verrà svolta con modalità telematica.

Per le modalità ed i termini perentori di presentazione dell'offerta si fa riferimento alle disposizioni, che qui si intendono integralmente richiamate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed i relativi modelli allegati, nonché l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE dovrà essere compilato *on line* utilizzando la piattaforma telematica.

bollo del valore corrente. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti per la regolarizzazione fiscale.

L'obbligo di apporre la marca da bollo potrà essere assolto:

- a) tramite apposizione ed annullamento, prima della scansione del documento, della marca da bollo del valore corrente sull'istanza di partecipazione cartacea trattenuta presso il concorrente e resa disponibile agli organi di controllo ed alla Stazione Appaltante. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice identificativo di quattordici cifre identificativo della marca da bollo apposta ed alla data di emissione della stessa;
- b) in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., previa richiesta ed autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito il concorrente dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione al codice di autorizzazione, alla data dell'autorizzazione ed alle modalità di pagamento;

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo paragrafo 15, si applica l'art. 83 – comma 9 – del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3 – lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 – comma 4 – del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta per partecipare alla gara, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione della quota dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. Contenuto della “Documentazione Amministrativa”

La “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” necessaria per partecipare alla gara d'appalto comprende:

- la dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione, in bollo, contenente le dichiarazioni da rendere per partecipare alla procedura di gara (vedi punto 15.1);
- il **DGUE** (vedi punto 15.2);
- le dichiarazioni integrative al DGUE (vedi punto 15.3.1);
- la documentazione a corredo (vedi punto 15.3.2);
- la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (vedi punto 15.3.3);

La “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo punto 15.4 del presente disciplinare.

15.1 - Domanda di partecipazione

La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione, redatta dalla Stazione Appaltante, contiene – tra l'altro – le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria; capofila).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente deve rendere, **pena l'esclusione** fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 – comma 9 – del Codice, tutte le dichiarazioni, nessuna esclusa, che siano pertinenti al concorrente stesso ed alle modalità di partecipazione alla gara.

15.1.1 La dichiarazione in ordine alle modalità di partecipazione è prodotta e sottoscritta:

- 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria;
- 2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, ognuno dei quali – pertanto – sarà tenuto a produrre la propria domanda di partecipazione;
- 3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- 3.1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- 3.2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ognuno delle quali – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione;
- 3.3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara che – pertanto – sarà tenuta a produrre la propria domanda di partecipazione;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 – lett.

b) e c), del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Il concorrente allega alle dichiarazioni i seguenti:

- a) copia scannerizzata di un **documento d'identità** del sottoscrittore;
- b) copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, della **procura** oppure **nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore – ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 - Documento di gara unico europeo

Il concorrente deve compilare il DGUE esclusivamente in modalità *on line* utilizzando la procedura informatica abilitata presso la piattaforma telematica, che qui si intendono integralmente richiamate.

Il DGUE, sia relativamente al concorrente che relativamente alle eventuali imprese ausiliarie, va compilato in conformità alle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni di seguito indicate:

Parte I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II

Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione C nella quale il concorrente deve indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento nella **Documentazione Amministrativa** il concorrente, **per ciascun ausiliario, deve allegare:**

1. **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui:
 - alla parte II, sezioni A e B,
 - alla parte III,
 - alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento,
 - alla parte VI;
2. **Dichiarazioni integrative del DGUE** relative all'operatore economico ausiliario redatte, secondo le specifiche di cui al successivo **punto 15.3** del presente disciplinare di gara;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 – comma 1 – del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. **PASSOE** dell'ausiliaria;

7. Dichiarazione dell'ausiliaria relativa al possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016);

8. Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010).

In caso di ricorso al subappalto si richiede, oltre alla compilazione delle sezioni A e B, anche la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare l'elenco dei **lavori che intende e/o deve subappaltare** con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III Motivi di esclusione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve dichiarare, **pena l'esclusione**, di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6** del presente disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente (nonché l'ausiliaria) deve fornire, **pena l'esclusione**, le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 – lett. f-bis) ed f-ter), del D.lgs. n. 50/2016 nonché al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per partecipare alla gara d'appalto.

Parte IV Criteri di selezione

Il concorrente (nonché l'ausiliaria, per quanto di pertinenza) deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **punto 7.1 – lett. a)** del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla qualificazione degli esecutori di ll.pp. di cui al **punto 7.2 – lett. b)** del presente disciplinare.

Parte VI Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE nonché le dichiarazioni integrative devono essere presentati:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete**: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 – 2 e 5 – lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data del presente disciplinare di gara.

15.3 - Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, deve rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni integrative al **DGUE**, con le quali dichiara:

1. Dichiarare che l'operatore economico non è sottoposto a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. Dichiarare che l'impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80 – comma 5, lett. b) – e dell'art. 110 del Codice, indicando:

2.1 - ad integrazione di quanto indicato nella parte III – sez. C – lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

2.2 - (ove ricorra la *fattispecie*) Dichiarare di avvalersi di un altro operatore economico, **individuato nel DGUE**, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione,

richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del sottoscritto operatore economico e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

2.3 - Dichiaro, inoltre, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, della legge fallimentare;

3. Dichiaro di essere consapevole, ai sensi dell'art. 80 – comma 4 – del D.lgs. n. 50/2016, che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara qualora la Stazione Appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che il medesimo non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del medesimo art. 80, comma 4, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo art. 80, comma 4;
4. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 – lett. c) – lett. c-bis) – lett. c-ter) – lett. c-quater) – lett. f-bis) e f-ter), del Codice;
5. Dichiaro i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, precisando che:

5.1 - in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara e – comunque – sino alla presentazione dell'offerta l'esclusione e il divieto operano nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara e – comunque – sino alla presentazione dell'offerta nonché i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo i quali devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico che, in tal caso, dovrà indicare anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti;
6. Dichiaro di essere consapevole che, relativamente alla presente procedura di gara, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 80 – comma 10 – del Codice nonché, ai sensi dell'art. 80 – comma 2 – del Codice, quanto previsto dall'art. 34-bis – commi 6 e 7 – del D.Lgs. n. 159/2011;
7. Dichiaro di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

7.1 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

7.2 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto nonché di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata rendendo, in particolare, le singole dichiarazioni, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
9. Dichiaro di accettare il Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”.
10. Dichiaro di accettare, ai sensi dell'art. 100 – comma 2 – del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
11. Dichiaro di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure** dichiaro di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016);
12. Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010);
13. Dichiaro di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e di allegare, pertanto, la copia scannerizzata della dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante secondo le modalità previste nel **punto 11** del presente Disciplinare di gara.
14. Dichiaro di essere in possesso del requisito previsto dall'articolo 93, comma 7, del Codice e allego copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, della relativa certificazione in conformità alle indicazioni del **punto 10** del presente Disciplinare di Gara;
15. Dichiaro di impegnarsi alla verifica dell'assenza nei confronti del personale che sarà impiegato nel servizio in oggetto dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) impegnandosi, altresì, a sostituire immediatamente il proprio personale che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, risulti condannato per uno dei predetti reati, dando comunicazione alla stazione appaltante del sostituto;

16. Dichiarare che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
17. Dichiarare che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Stazione Appaltante da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. e che non è incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001
18. Dichiarare che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
19. Dichiarare che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
20. Dichiarare che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");
21. Dichiarare che nei propri confronti non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
22. Dichiarare di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
23. Dichiarare di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
24. Dichiarare che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della lettera di invito a gara, non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
25. Dichiarare che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
26. Dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
27. Dichiarare l'insussistenza o la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune di Castel di Iudica);
28. Dichiarare l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
29. Dichiarare di ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 266/2002 ("Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale") e dal D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), indicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative;
30. Indicare i seguenti dati: domicilio eletto per le comunicazioni; codice fiscale; numero di telefono; numero di Fax; indirizzo posta elettronica; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
31. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
32. Fornisce le indicazioni complementari atte a dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara come previsti dal paragrafo 7 del Disciplinare di Gara e dalla lettera di invito a gara;
33. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le dichiarazioni integrative di cui ai punti precedenti devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai soggetti ausiliari cui si ricorre in caso di avvalimento;
- ai subappaltatori indicati in sede di partecipazione alla gara.

15.3.2 - Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 – lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il **PASSOE** relativo all'ausiliaria;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al **paragrafo 12** del presente disciplinare
- documentazione relativa alla presa visione dei luoghi come indicato al precedente **paragrafo 11** del presente disciplinare.

15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente **paragrafo 15.1.1** del presente disciplinare.

Nel caso di soggetti associati vanno prodotti i seguenti ulteriori documenti:

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scannerizzata autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, la quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 – comma 4 – del Codice, la quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la quota dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota

dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scannerizzata autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. Offerta economica

L'offerta economica andrà redatta ed inserita nella piattaforma telematica "acquistiinrete - MEPA" in conformità alle disposizioni, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

La procedura di gara è impostata con sistema "*Busta Chiusa Telematica*".

L'offerta economica dovrà contenere il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza, espresso con n. 4 (diconsi quattro) cifre decimali.

In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla ____ [*specificare*] cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la ____ [*specificare*] cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nel caso di cifre decimali inferiori le cifre mancanti saranno assunte uguali a zero.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è formulata e sottoscritta con le modalità indicate nel precedente **paragrafo 15.1.1** del presente disciplinare di gara, le cui disposizioni di intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le dichiarazioni a corredo dell'offerta richieste per partecipare alla presente gara d'appalto producendo la "**Documentazione di dettaglio**", che contiene:

- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale.

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio. [*Circa l'impossibilità di applicazione del soccorso istruttorio si vedano: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2019 nonché CGUE, Sezione IX, maggio 2019, C-309/18. Dalla sentenza della Corte europea discende che l'obbligo, a pena di esclusione, di indicare separatamente i costi della manodopera discende chiaramente dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9, e dell'art. 95, comma 10, del Codice. In particolare, le disposizioni dell'art. 83 – comma 9 – del Codice discendono direttamente dall'art. 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24*"]

In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 – comma 5, lett. c) – del Codice.

L'offerta presentata secondo le modalità precisate nella lettera di invito a gara e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020.

18. Svolgimento operazioni di gara verifica documentazione amministrativa ed esame dell'offerta economica e verifica della documentazione amministrativa

La seduta verrà svolta presso i locali dell'U.T.C. della Stazione Appaltante.

Il R.U.P., eventualmente assistito da un Seggio di Gara istituito *ad hoc* (vedi Linee Guida ANAC n. 3), procederà, nella seduta di selezione, a verificare il tempestivo deposito delle offerte nonché a verificare, mediante accesso alla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In esito a tale esame il R.U.P. procederà:

- a) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) ad adottare, anche in esito alle procedure di cui alla lettera precedente, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- c) a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dal fatto che le stesse, complete di tutta la documentazione a corredo, sono caricate sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento delle operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il R.U.P. procede, ai sensi dell'art. 76 – comma 5, del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 – comma 3, lett. a) – del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 – comma 4, lett. a) e c) – del Codice, in quanto lo stesso R.U.P. e il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 – primo periodo, del Codice la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In particolare la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 – comma 13 – del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e/o attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, qualora istituita ed operativa.

In relazione alla prima fase di gara, anche a seguito delle eventuali procedure di soccorso istruttorio, la competenza in merito all'adozione del provvedimento di Ammissione/Esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara è attribuita al R.U.P. Tale provvedimento, a cura del R.U.P., sarà soggetto agli eventuali adempimenti di pubblicazione previsti dal Codice. In relazione a tale provvedimento al medesimo R.U.P. competerà la cura dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione.

NOTA BENE: ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8 – comma 7 – della legge n. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021 è applicabile il metodo della «inversione procedimentale» previsto dall'art. 133, comma 8, del Codice, anche nei settori ordinari sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario. In questo caso il presente paragrafo 18 potrebbe avere il seguente contenuto ed il successivo paragrafo 20 va eliminato con conseguente rinumerazione dei paragrafi successivi.

In esito all'esame delle offerte economiche verrà stilata nella stessa seduta la graduatoria e determinata la soglia di anomalia procedendo ai sensi:

dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice: nel caso che le offerte siano in numero inferiore a 15 (quindici).

A seguito della redazione della graduatoria con le procedure di cui sopra, il R.U.P. eventualmente coadiuvato dal Seggio di Gara, mediante accesso alla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della gara, procederà nella stessa seduta all'esame ed alla verifica di conformità della documentazione amministrativa trasmessa a quanto richiesto nel presente disciplinare in relazione:

- a) al concorrente risultato primo nella graduatoria finale;
- b) ai concorrenti le cui offerte di minor ribasso e di maggior ribasso non hanno concorso al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali nel caso di cui all'art. 97, comma 2-bis – lett. a), del Codice;

A seguito della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti su indicati il R.U.P. procederà:

- a) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **paragrafo 14**;
- b) ad adottare e a promuovere l'adozione dell'eventuale provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- c) a provvedere – ove necessario – agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Sulla base dell'esito di detta verifica, ove ne ricorrano le condizioni ed ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà in seduta pubblica a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice ed a definire la nuova graduatoria finale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla suddetta fase di verifica della documentazione amministrativa e di

ammissione/regolarizzazione/esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante, in ogni caso, ai fini della stipula del contratto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla presente gara d'appalto in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria finale e, eventualmente, in capo al concorrente risultato secondo nella graduatoria finale.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis, del Codice. In tal caso non si procederà alla verifica di congruità di cui all'art. 97, commi 4 – 5 e 6, del Codice ed al successivo paragrafo 20 del presente disciplinare, fatta salva la verifica di cui all'art. 95, comma 5 – lett. d), da operare in sede di aggiudicazione.

Il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice sarà effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque: in questo caso, a seguito dell'apertura delle offerte economiche ed alla redazione della graduatoria finale, si procederà all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa relativamente ai soli operatori economici risultati primo e secondo nella medesima graduatoria finale.

19. Seggio di gara

Il Seggio di Gara che eventualmente dovrà coadiuvare il R.U.P. nelle operazioni di cui al precedente paragrafo 18 sarà nominato dal Capo Settore servizi tecnici, su proposta del R.U.P., in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di nomina sarà assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio di Gara non devono sussistere cause ostative alla nomina né situazioni di conflitto di interessi ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/90. A tal fine i componenti del Seggio di Gara rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Il Seggio di Gara è responsabile dell'esame della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti e dell'esame delle offerte economiche. Esso, inoltre, fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione del Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

20. Valutazione delle offerte economiche

Il Seggio di Gara, a seguito dell'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio, in seduta pubblica individuerà i concorrenti da ammettere e da escludere dalla successiva fase di gara trasmettendo proposta di ammissione/esclusione al R.U.P. ed alla Stazione Appaltante.

In esito alle operazioni di cui al punto precedente il R.U.P. provvederà ad adottare, con propria determinazione, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla successiva fase di gara.

Nella stessa seduta il Seggio di Gara procederà:

- ad indicare i concorrenti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara;
- ad esaminare, limitatamente ai concorrenti ammessi, le offerte economiche e la relativa documentazione a corredo prodotta.

In esito all'esame delle offerte economiche verrà stilata, in seduta pubblica, la graduatoria e determinata la soglia di anomalia procedendo ai sensi: dell'art. 97, comma 2 bis, del Codice: nel caso che le offerte siano in numero inferiore a 15 (quindici).

(nel caso si preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale)

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis, del Codice. In tal caso non si procederà alla verifica di congruità di cui all'art. 97, commi 4 – 5 e 6, del Codice ed al successivo paragrafo 21 del presente disciplinare, fatta salva la verifica di cui all'art. 95, comma 5 – lett. d), da operare in sede di aggiudicazione.

Il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice sarà effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta sarà formulata dallo stesso R.U.P. che curerà l'espletamento dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 – comma 5 – del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge n. 120/2020 l'aggiudicazione dell'appalto o l'individuazione definitiva del contraente avverranno nel termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 – lettera a), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Fino al 31 dicembre 2021 ai fini delle verifiche antimafia e protocolli di legalità trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 120/2020.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 40 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

22. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Per il presente appalto non è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.

23. Definizione delle controversie - Collegio Consultivo Tecnico

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016 679 e del D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

25. Ulteriori disposizioni

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente e comunque applicabile all'appalto in oggetto, nel D.M. n. 49/2018, nella legge n. 120/2020, nel D.Lgs. n. 152/2006, negli Linee Guida dell'ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltretutto in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, inoltre, si fa espresso riferimento alla lettera di invito a gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto esecutivo posto a base di gara ed agli ulteriori documenti di gara, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

Tutta la documentazione inerente alla gara è disponibile sui siti internet indicati nel presente disciplinare di gara.

I documenti di gara e tutti gli allegati potranno essere inviati via mail, non potranno essere inviati via fax.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- 2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

Non saranno ammesse offerte:

1. inammissibili in quanto presentate da un offerente: che è stato escluso ai sensi dell'art. 80 del Codice; che non soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; che non soddisfa i criteri di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice;
2. non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
3. irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta; giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
4. inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
5. inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l'appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
6. parziali e incomplete;
7. condizionate o a termine;
8. che non rispettino i criteri minimi ambientali previsti nel capitolato posto a base di gara;
9. che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
10. che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte dal concorrente in conformità alle disposizioni del presente disciplinare.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

L'offerta vincolerà il concorrente per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'assunzione del relativo provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post-informazione ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 88 e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 – comma 1 – del Codice, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori oggetto dell'appalto. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Castel di Iudica, lì 12/02/2021

IL DIRIGENTE e IL R.U.P.

f.to Ing. Guarnera Mariella